



comune di gordola
dicastero protezione ambiente

messaggio municipale no. 1174

Modifica regolamento Cimitero comunale



MM no. 1174

Modifica regolamento Cimitero comunale

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Nell'ambito dei lavori di spurgo e di realizzazione dei nuovi blocchi loculi, oltre all'intervento già eseguito nel corso del 2003-2004, il Municipio ha ritenuto di procedere anche a una revisione e modifica del Regolamento comunale del cimitero.

Considerato come quello attualmente in vigore risale al lontano 1975, una revisione generale nel suo complesso mediante: l'adattamento dei testi, un uso di terminologie più moderne e attuali, la conformazione e completazione con nuove normative necessarie per rispondere alle situazioni e necessità riscontrate durante questi ultimi anni, si rende sicuramente necessario.

Come base per le principali modifiche e paragoni si è fatto riferimento a comuni vicini, che hanno modificato il loro regolamento nel corso degli ultimi anni, adattandoli alle esigenze attuali.

Considerato come il regolamento, per i motivi sopra esposti, sia stato trattato praticamente in ogni articolo, per facilità di lettura, nell'allegato A, viene proposta una ricapitolazione generale di ogni singolo capitolo del regolamento in vigore (parte ombreggiata), e nel contempo la nuova proposta prevista.

PRINCIPALI MODIFICHE PROPOSTE

Di seguito illustriamo le principali modifiche proposte, tralasciando quelle minori per le quali si richiama l'Allegato A:

Art. 2 Suddivisione

d) Tombe di famiglia per urne cinerarie

Tombe di famiglia per urne cinerarie.

La concessione è trentennale rinnovabile per ulteriori 20 anni

Come già richiamato nel messaggio no. 1164, Richiesta credito d'investimento i fr. 370'000.- per spurgo campo comune settore D e la formazione di loculi cinerari al cimitero comunale Campisci, approvato in data 24.10.2011 dal Consiglio Comunale, si accennava già alla proposta per la creazione di nuovi loculi cinerari a terra, in sostituzione di quelli attualmente esistenti, in quanto non ritenuti idonei, sulla base di quelli già in uso in altri Comuni, per esempio nel cimitero del Comune di Minusio.



Art. 2 Suddivisione

e) Tombe di famiglia e cappelle private

La costruzione di nuove tombe o cappelle non è ammessa.

Nelle tombe di famiglia e cappelle esistenti possono essere rilasciate nuove concessioni per inumazioni (salme, ceneri, ossa) a tempo indeterminato, senza limitazione di numero.

Le concessioni scadono per motivi d'utilità pubblica, per accordo diretto tra Municipio e concessionari, in ogni caso con la soppressione del cimitero.

Per quanto riguarda il presente articolo, sulla base di quanto introdotto da altri Comuni, la costruzione di nuove le Tombe di famiglia o cappelle private, non è più ammessa.

Per contro quelle esistenti potranno essere mantenute, e eventuali interventi alle stesse saranno valutate di volta in volta dal Municipio come previsto dal nuovo art. 30 cpv d)

Art. 31 Tariffe

Per quanto riguarda l'art. 31 Tariffe, richiamiamo le modifiche più sostanziali proposte, come in particolare:

- Le tariffe sono fissate dal Municipio annualmente in via di ordinanza.
- Modifica tasse.
- Distinzione tra: a) domiciliati e dimoranti, e b) attinenti, distinzione che non era prevista nel regolamento in vigore.
- Nuovo articolo per nuove Tombe di famiglia per urne cinerarie.
- Tassa per urne posate nel campo di sepoltura o sul monumento.
- Introduzione dell'eventuale partecipazione ai costi di sepoltura per campi comuni e a tempo determinato.

CONCLUSIONI

Come già esposto nell'introduzione, quanto proposto nel suo insieme, è finalizzato principalmente all'adeguamento del regolamento alle situazioni e necessità riscontrate durante questi ultimi anni, oltre che ad un uso di testi e terminologie più attuali.

Con gli interventi di sistemazione, e in particolare la formazione di nuovi loculi cinerari, eseguiti e previsti, e con una revisione del regolamento si ritiene che sia dal lato contenibilità che dal profilo gestione, il Cimitero Comunale possa essere considerato per i prossimi anni al passo con i tempi, e le necessità.



Il Municipio, che é a completa disposizione per ogni chiarimento, invita il Consiglio Comunale a voler risolvere:


1. **È approvato articolo per articolo e nel suo complesso le modifiche del Regolamento Cimitero comunale.**
2. **Il Regolamento entra in vigore con la ratifica del Dipartimento Istituzioni e per delega della Sezione Enti locali, che abrogherà e sostituirà tutte le precedenti disposizioni contenute nel Regolamento del 1975 e precedenti.**

Con ossequio.

per il Municipio:

il Sindaco
arch. A. Zuellig

il Segretario
S. Benzoni



Approvato con risoluzione municipale no. 74 il 23 gennaio 2012.
Va per esame alla Commissione della legislazione.

allegati: - A - Comparazione art.i Regolamento in vigore e Nuova proposta
- B - Nuovo regolamento



ALLEGATO A

Comparazione art.i
Regolamento in vigore
Nuova proposta





MODIFICA

REGOLAMENTO Cimitero

I. AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

Art. 1 *Il cimitero di Gordola, proprietà del Comune, è amministrato dal Municipio con la collaborazione dei dicasteri competenti e dell'Ufficio Tecnico comunale.*

CAPITOLO 1

Organizzazione

Art. 1 Amministrazione sorveglianza e manutenzione

- a) Il cimitero di Gordola, proprietà del Comune, è amministrato dal Municipio tramite i propri Servizi, riservate le competenze del medico delegato.
- b) Il Municipio sorveglia affinché siano osservate tutte le disposizioni delle Leggi e dei regolamenti in materia, nonché tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.
- c) Il Municipio può far capo a ditte esterne per l'appalto dei lavori di manutenzione, inumazione e esumazione.

II. SUDDIVISIONE DEL CIMITERO

Art. 2

L'area del cimitero è suddivisa secondo il piano stabilito dal Municipio come segue:

a) Campi per sepolture comuni

- per adulti
- per bambini fino all'età di 10 anni

La concessione è ventennale.

b) Campi per sepolture a tempo determinato per adulti

La concessione è a pagamento ventennale, rinnovabile una sola volta per ulteriori vent'anni.

c) Reparto per tombe di famiglia

La concessione è a pagamento, per un periodo di 30 anni, rinnovabile per ulteriori 20 anni.

Si distinguono:

1. tombe in muratura.

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| — tombe di famiglia A: | 9 loculi lunghezza ml. 2.50 |
|------------------------|--------------------------------|



- larghezza ml. 3.00
- tombe di famiglia B: 6 loculi
lunghezza ml. 2.50
larghezza ml. 2.20
- tombe di famiglia C: 3 loculi
lunghezza ml. 2.50
larghezza ml. 1.20
2. Tombe per inumazioni in terra, alla profondità massima di ml. 1.80 autorizzate alle seguenti condizioni:
- tombe a 1 posto: larghezza ml. 0.80
- tombe a 2 posti: larghezza ml. 2.00

Solo in casi eccezionali e motivati, alla condizione che siano applicate tutte le prescrizioni fissate dal Municipio.

d) Colombario

È suddiviso in blocchi in di loculi per urne e cinerari.

La concessione è ventennale a pagamento e rinnovabile per ulteriori 20 anni.

e) Ossario comune

E' destinato a raccogliere, in uno spazio comune, tutti i resti ridotti allo stato di semplice scheletro, provenienti dalla normale rotazione delle tombe.

La durata delle concessioni decorre dalla data del rilascio.

Il Municipio darà avviso alla scadenza ai parenti, per eventuale rinnovo almeno 3 mesi prima della stessa.

CAPITOLO 2

Suddivisione e utilizzazione dell'area del cimitero

Art. 2 Suddivisione

L'area del cimitero è suddivisa secondo il piano stabilito dal Municipio come segue:

a) Campi per sepolture comuni

- per adulti

- per bambini fino all'età di 10 anni

La concessione è ventennale non rinnovabile.

b) Campi per sepolture a tempo determinato per adulti

La concessione è a pagamento ventennale, rinnovabile una sola volta per ulteriori vent'anni.

c) Loculi cinerari

È suddiviso in blocchi per urne cinerarie.

La concessione è ventennale a pagamento e rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni.

d) Tombe di famiglia per urne cinerarie

Tombe di famiglia per urne cinerarie.

La concessione è trentennale rinnovabile per ulteriori 20 anni.

e) Tombe di famiglia e cappelle private



La costruzione di nuove tombe o cappelle non è ammessa.

Nelle tombe di famiglia e cappelle esistenti possono essere rilasciate nuove concessioni per inumazioni (salme, ceneri, ossa) a tempo indeterminato, senza limitazione di numero.

Le concessioni scadono per motivi d'utilità pubblica, per accordo diretto tra Municipio e concessionari, in ogni caso con la soppressione del cimitero.

f) Ossario comune

E' destinato a raccogliere, gratuitamente, in uno spazio comune, tutti i resti ridotti allo stato di semplice scheletro, provenienti dalla normale rotazione delle tombe e dei loculi.

La durata delle concessioni decorre dalla data del rilascio.

Il Municipio darà avviso alla scadenza ai parenti, per eventuale rinnovo almeno 3 mesi prima della stessa.

III. INUMAZIONI

Art. 3

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di persone decedute nella giurisdizione comunale, escluse quelle di persone non domiciliate, decesse in case di cura e case per anziani;*
- b) di persone domiciliate o aventi permesso di dimora nel Comune, decesse fuori della giurisdizione comunale, nonché di attinenti;*
- c) di persone non domiciliate e non attinenti nel Comune, decesse fuori della giurisdizione comunale, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba a pagamento;*
- d) di persone non domiciliate e non attinenti per le quali il concessionario di una tomba di famiglia in rapporto di parentela, ne faccia esplicita richiesta;*
- e) il Municipio può concedere la inumazione di salme, ceneri e resti di persone non attinenti e non domiciliate nel Comune, ma i cui stretti familiari (genitori, coniugi, figli o fratelli) sono domiciliati a Gordola oppure se nel Cimitero ha già trovato sepoltura uno di essi;*

Per i casi c) e d) sarà percepita la tassa speciale stabilita nelle tariffe.

Art. 4

Tutte le inumazioni devono essere eseguite di giorno.

Per le inumazioni nei campi comuni a tempo determinato e per le tombe di famiglia in terra è d'obbligo l'impiego di cofani in legno dolce di uno spessore non superiore ai cm 3.

È assolutamente proibito l'impiego di cofani in legno duro, casse di metallo o qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione.

Sono obbligatorie le casse metalliche, accuratamente saldate, per le inumazioni nelle tombe di famiglia.

Il Municipio si riserva di far controllare le casse e la relativa sigillatura.

Art. 5

Ogni salma, in qualsiasi parte del Cimitero venga accolta, avrà un fosso o un loculo proprio.

È fatta eccezione per la madre e il neonato morti nell'atto del parto.

Art. 6

Per la sepoltura di salme, racchiuse in casse metalliche o di legno forte e che devono essere inumate in tombe dei campi comuni o a tempo determinato dovrà essere effettuato il cambiamento della cassa. Per tale operazione è concessa l'utilizzazione della camera mortuaria del Cimitero.

**Art. 7**

Le tombe dei campi per le sepolture comuni e a tempo determinato, devono avere le seguenti dimensioni, misurate in superficie:

a) per adulti:

*ml 1.75 lunghezza
ml 0.75 larghezza
ml 1.80 profondità*

b) per bambini fino all'età di 10 anni:

*ml 1.10 lunghezza
ml 0.50 larghezza
ml 1.50 profondità*

c) per urne cinerarie:

*ml 0.80 lunghezza
ml 0.80 larghezza
ml 0.80 profondità*

Distanze da fossa a fossa ml 0.40 da ogni lato.

Art. 8

L'occupazione dei posti deve, di regola, farsi cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente fila per fila, secondo il piano fissato dal Municipio.

Art. 9

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere depositate anche nelle tombe dei parenti fino alla scadenza del periodo riferentesi alla prima sepoltura.

CAPITOLO 3

Inumazioni

Art. 3 Aveni diritto

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e i resti di:

- a) persone decedute nella giurisdizione comunale, escluse quelle di persone non domiciliate, decedute in case di cura e case per anziani;
- b) persone domiciliate o aventi permesso di dimora nel Comune, decesse fuori della giurisdizione comunale, nonché di attinenti;
- c) persone non domiciliate e non attinenti nel Comune, decesse fuori della giurisdizione comunale, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba a pagamento;
- d) persone non domiciliate e non attinenti per le quali il concessionario di una tomba di famiglia in rapporto di parentela, ne faccia esplicita richiesta;
- e) persone i cui stretti familiari (genitori, coniugi, figli o fratelli) sono domiciliati a Gordola oppure se nel Cimitero ha già trovato sepoltura uno di essi;



Art. 4 Orario

Tutte le inumazioni devono avvenire di giorno, escluse le domeniche e i giorni festivi. Casi particolari e giustificati sono decisi di volta in volta dal Municipio.

Art. 5 Feretro

Un feretro può contenere una sola salma e dovrà essere sepolto in una fossa separata. È fatta eccezione per la madre e il neonato morti nell'atto del parto.

Art. 6 Casse

- a) Per le inumazioni nei campi comuni a tempo determinato e per le tombe di famiglia in terra è d'obbligo l'impiego di cofani in legno dolce di uno spessore non superiore ai cm 2.5.
- b) Sono obbligatorie le casse metalliche, accuratamente saldate, per le inumazioni nelle tombe di famiglia esistenti.

Art. 7 Disposizioni per le inumazioni

Le tombe dei campi per le sepolture comuni, a tempo determinato, e le tombe di famiglia per urne cinerarie, devono avere le seguenti dimensioni, misurate in superficie:

- a) **per adulti campi comuni:**
 - ml 1.75 lunghezza
 - ml 0.75 larghezza
 - ml 1.80 profondità
- b) **per adulti campi a tempo determinato:**
 - fosse singole:
 - ml 2.10 lunghezza
 - ml 1.00 larghezza
 - ml 1.80 profondità
 - fosse doppie parallele:
 - ml 2.10 lunghezza
 - ml 2.00 larghezza
 - ml 1.80 profondità
- c) **per bambini fino all'età di 10 anni:**
 - ml 1.10 lunghezza
 - ml 0.50 larghezza
 - ml 1.50 profondità
- d) **tombe di famiglia per urne cinerarie:**
 - ml 0.80 lunghezza
 - ml 0.80 larghezza
 - ml 0.40 profondità

Distanze da fossa a fossa ml 0.40 da ogni lato.

Art. 8 Occupazioni

- a) L'occupazione dei posti è fissata secondo il piano previsto dal Municipio, iniziando da una estremità di ciascun campo e successivamente fila per fila.
- b) I loculi cinerari sono assegnati di regola da sinistra verso destra, partendo dall'alto di ogni fila verso il basso.



Art. 9 Urne cinerarie

- a) Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere interrate nelle fosse dei campi contemplati dall' art. 2) cpv. ^{a)} e ^{b)}, oppure fissate sopra un monumento, fino alla scadenza del periodo riferentesi alla prima sepoltura.
- b) In una fossa possono essere collocate più urne cinerarie.
- c) Sopra un monumento possono trovare una collocazione al massimo due urne cinerarie.
- d) L'interramento di urne cinerarie o la posa di urne sul monumento è a completo carico dei richiedenti.

IV. ESUMAZIONI

Art. 10

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni, ed in caso di necessità anche prima, secondo eventuali disposizioni di legge.

Art. 11

Le esumazioni straordinarie, eseguite per necessità di sistemazione o modifica del Cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata dei familiari, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Dipartimento delle Opere Sociali, Ufficio di Sanità, al quale dovrà essere inoltrata richiesta, prima di procedere all'esumazione.

Le esumazioni eseguite prima della scadenza dovranno essere fatte alla presenza del Medico delegato e di un delegato del Municipio. Tutte le spese relative alla esumazione straordinaria, compresa la tassa per l'assistenza del delegato Municipale, sono a carico dei richiedenti

Art. 12

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero rimane a disposizione del Municipio senza rimborso della tassa pagata o di altro indennizzo.

Art. 13

Le ossa e le reliquie rinvenute in occasione delle esumazioni periodiche sono raccolte e depositate nell'ossario comunale, salvo disposizioni contrarie dei familiari.

CAPITOLO 4

Esumazioni

Art. 10 Esumazioni ordinarie

- a) Le esumazioni ordinarie sono ordinate dal Municipio dopo la scadenza delle concessioni, ed in caso di necessità anche prima, secondo eventuali disposizioni di legge, le spese sono a carico di quest'ultimo.
- b) Almeno 3 mesi prima della scadenza della concessione, il Municipio avvisa sul foglio ufficiale e all'albo comunale la riesumazione delle salme, ev. delle ceneri e dei resti indicando nome e cognome, anno di nascita e di morte dei defunti. I parenti, per quanto possibile, saranno avvertiti singolarmente per lettera, con avviso ad un solo membro della famiglia, per sé e parenti interessati.

**Art. 11 Esumazioni straordinarie**

- a) Le esumazioni straordinarie, eseguite per necessità di sistemazione o modifica del Cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata dei familiari, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Dipartimento delle Opere Sociali, Ufficio di Sanità, al quale dovrà essere inoltrata richiesta, prima di procedere all'esumazione.
- b) Le esumazioni eseguite prima della scadenza dovranno essere fatte alla presenza del Medico delegato e di un delegato del Municipio. Tutte le spese relative alla esumazione straordinaria, compresa la tassa per l'assistenza del delegato Municipale, escluse quelle derivanti dalla necessità di sistemazione o modificazione del cimitero, sono a completo carico dei richiedenti.

Art. 12 Posti liberi

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero rimane a disposizione del Municipio senza rimborso della tassa pagata o di altro indennizzo.

Art. 13 Collocazione resti di esumazioni

- a) Le ossa rinvenute in occasione di esumazioni periodiche o straordinarie sono raccolte nell'ossario.
- b) A richiesta possono essere collocate in loculi o tombe, se già occupate da parenti, e a spese dei richiedenti.

V. CONCESSIONI DI TOMBE**Art. 14**

L'assegnazione delle tombe di famiglia, e dei loculi viene fatta conformemente al piano generale del Cimitero.

Art. 15

Per ottenere la concessione di loculi nel colombario o tombe per inumazioni in terra, a tempo determinato, si dovrà inoltrare al Municipio una istanza scritta firmata dal richiedente, nella quale sia indicato il genere della tomba domandata, nonché il nome e cognome del defunto. che deve essere sepolto.

Art. 16

I progetti di costruzione delle tombe in muratura devono essere approvati dal Municipio, al quale spetta la facoltà di stabilire l'allineamento.

Art. 17

Le concessioni di tombe a tempo determinato non conferiscono la proprietà del terreno o del manufatto sotterraneo, ma solo un diritto ristretto all'uso.

Art. 18 Delimitazioni aree

*Al concessionario di una tomba é fatto obbligo di costruire il manufatto e di eseguire le opere di delimitazione dell'area relativa, entro 2 anni dall'avvenuta concessione.
In caso contrario la stessa sarà revocata senza indennizzo.*

Art. 19

Le concessioni scadono con la soppressione del Cimitero.



CAPITOLO 5

CONCESSIONI DI TOMBE

Art. 14 Assegnazione dei campi

- a) L'assegnazione delle tombe, di tombe di famiglia per urne cinerarie, e dei loculi viene fatta conformemente al piano generale del Cimitero.
- b) La concessione dei loculi cinerari è data unicamente al momento del decesso.

Art. 15 Concessioni

Per ottenere la concessione di tombe per inumazioni in terra a tempo determinato, o tombe di famiglia per urne cinerarie, si dovrà inoltrare al Municipio una istanza scritta firmata dal richiedente, nella quale sia indicato il genere della tomba richiesta.

Art. 16 Autorizzazioni

Le concessioni di tombe, la posa di monumenti, lapidi e ricordi funebri di qualsiasi natura sono subordinate all'autorizzazione del Municipio.

Art. 17 Effetto delle concessioni

La concessione di loculi e aree non costituisce un diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.

Possono essere trasferite a terzi solo con l'autorizzazione del Municipio.

Art. 18 Delimitazioni aree

Per le tombe per sepolture comuni e a tempo determinato è d'obbligo la posa di cordone in pietra per la delimitazione dell'area concessa, entro 6 mesi dalla sepoltura.

Art. 19 Revoca

- a) Tutti i diritti dei concessionari cessano qualora l'area del cimitero dovesse essere ripristinata ad area pubblica o privata, trascorsi 30 anni dall'ultima inumazione.
- b) E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi area o loculo concessi quando ciò si renda necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico preminente.
- c) Nel caso di cui al cpv. ^{a)}, il Municipio assegna agli eredi un'altra area o loculo, se possibile equivalente a quella primitiva, ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei resti, la ricostruzione della tomba o del monumento.

VI. ORDINAMENTO DEL CIMITERO

Art. 20

I giorni e l'orario di apertura del Cimitero sono fissati dal Municipio.

Art. 21

Nessuna lapide, monumento o tomba di famiglia potrà venire collocata o costruita nel Cimitero senza l'autorizzazione del Municipio. Per ottenere questa autorizzazione si dovrà presentare



domanda scritta al Municipio, corredata dal progetto in tre esemplari in scala 1:10 con la relazione circa le decorazioni, iscrizioni o epitaffi e con l'indicazione del materiale che si intende impiegare.

Art. 22

I monumenti, le lapidi e le tombe di famiglia non potranno essere lavorati all'interno del Cimitero, ma dovranno essere trasportati già pronti per essere messi in opera.

Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di rifinimento o altre opere che per la loro natura non possono essere eseguite altrove. Nessun lavoro può essere nei giorni festivi e nel periodo intercorrente tra il 27 ottobre e il 5 novembre.

Art. 23

La terra, le pietre o altro materiale di residuo delle opere eseguite o in corso di costruzione da parte di privati, dovranno essere allontanati immediatamente dal Cimitero.

Art. 24 Proprietà, obbligo di manutenzione

I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro ricordo funebre posati nel Cimitero, sono per tutta la durata della concessione, di proprietà dei singoli concessionari, ai quali spetta l'obbligo della manutenzione. Se tale manutenzione non fosse sufficientemente eseguita e i ricordi funebri fossero di pericolo alla sicurezza delle persone o contrari ai diritti di altri concessionari e al decoro del cimitero, il Municipio vi provvederà a spese dei singoli interessati, previo diffida di un mese. Per ripetute inosservanze il Municipio si riserva il diritto di decretare l'annullamento della concessione e i ricordi funebri saranno levati a spese del concessionario e diventeranno di proprietà del Comune.

Art. 25

Il Comune non assume nessuna responsabilità riguardo a furti o danni arrecati da terzi alle tombe o ricordi funebri.

Art. 26

Le lapidi, i monumenti e i ricordi funebri che verranno levati, nel rinnovo delle tombe, se non ritirati dagli interessati entro un mese dal comunicato-avviso, diverranno proprietà del Comune che potrà disporre nel modo che crederà opportuno.

Art. 27

Di regola è vietato l'ingresso al Cimitero ai ragazzi che non sono accompagnati da persone adulte. L'introduzione di animali e di veicoli è vietata come pure qualsiasi atto e contegno indecoroso.

Art. 28

I proprietari di terreni adiacenti al Cimitero non potranno depositare materiali di qualsiasi genere contro il muro di cinta o coltivare piante i cui rami o radici possono invadere ed occupare l'area del Cimitero o danneggiare le mura di cinta.

Art. 29

Sulle tombe comuni potranno essere coltivati fiori, arbusti di basso fusto e sempreverdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi fuori dallo spazio assegnato ed invadere i viali e non superino l'altezza di 90 centimetri.

In caso contrario, o quando le piantagioni fossero di impedimento alla sorveglianza del Cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotterà gli opportuni provvedimenti.



CAPITOLO 6

ORDINAMENTO DEL CIMITERO

Art. 20 Orario di apertura

I giorni e l'orario di apertura del Cimitero sono fissati dal Municipio.

Art. 21 Posa ricordi funebri

La posa di monumenti, lapidi, e ricordi funebri di qualsiasi natura sono subordinate all'autorizzazione scritta del Municipio, previa presentazione di una domanda corredata dal progetto dettagliato, in due esemplari in scala 1:10 con la relazione circa le decorazioni, iscrizioni o epitaffi e con l'indicazione del materiale che si intende impiegare.

Analoga procedura è prevista per ogni successiva modificazione della struttura del monumento.

Art. 22 Posa monumenti, limitazione orari e giorni

- a) I monumenti, le lapidi e le tombe di famiglia non potranno essere lavorati all'interno del Cimitero, ma dovranno essere trasportati già pronti per essere messi in opera. Fanno eccezione le piccole opere di restauro che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.
- b) Questi lavori potranno essere effettuati soltanto durante le ore diurne. Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi e nel periodo che intercorre tra il 27 ottobre e il 5 novembre inclusi.
- c) I lavori dovranno essere eseguiti da ditte o persone qualificate.

Art. 23 Allontanamento materiali

- a) Tutti i rifiuti provenienti dalla sostituzione dei fiori, dalla pulizia delle tombe e dei viali e dalla manutenzione delle tombe stesse da parte dei privati, devono essere raccolti negli appositi contenitori secondo le separazioni imposte tra i rifiuti vegetali e solidi.
- b) Tutto il materiale residuo proveniente da esumazioni straordinarie richieste da privati o posa di monumenti dovranno essere allontanati immediatamente dal Cimitero.

Art. 24 Proprietà, obbligo di manutenzione

I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro ricordo funebre posati nel Cimitero, sono per tutta la durata della concessione, di proprietà dei singoli concessionari, ai quali spetta l'obbligo della manutenzione. Se tale manutenzione non fosse sufficientemente eseguita e i ricordi funebri fossero di pericolo alla sicurezza delle persone o contrari ai diritti di altri concessionari e al decoro del cimitero, il Municipio vi provvederà a spese dei singoli interessati, previo diffida di un mese. Per ripetute inosservanze il Municipio si riserva il diritto di decretare l'annullamento della concessione e i ricordi funebri saranno levati a spese del concessionario e diventeranno di proprietà del Comune.

Art. 25 Responsabilità

Il Municipio non assume nessuna responsabilità di sorta per danni e furti causati da eventi naturali o da terzi, a monumenti o a ricordi funebri.

Art. 26 Monumenti

Se entro il termine stabilito i monumenti funebri non venissero rivendicati o asportati, al momento dello spurgo il Municipio procederà al loro allontanamento disponendo come meglio riterrà opportuno e addebitando le spese agli eredi.



Art. 27 Divieti di ingresso, commerci

- a) L'accesso al cimitero è vietato agli animali, come pure a qualsiasi mezzo a motore senza relativa autorizzazione, come qualsiasi atto e contegno indecoroso.
- b) È pure vietato depositare e vendere oggetti funebri, piantine e fiori, esporre insegne e avvisi pubblicitari senza autorizzazione del Municipio.

Art. 28 Proprietari confinanti

I proprietari di terreni adiacenti al Cimitero non potranno depositare materiali di qualsiasi genere contro il muro di cinta o coltivare piante i cui rami o radici possono invadere ed occupare l'area del Cimitero o danneggiare le mura di cinta.

Art. 29 Piantagioni

- a) Sulle tombe sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto e sempreverdi regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza di ml 0.90.
In caso contrario, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotterà i provvedimenti opportuni.
- b) I fiori dovranno essere collocati in recipienti adatti. Sono proibite le latte ed altri recipienti deteriorabili o inadatti.

VII. NORME DI EDILIZIA

È vietata la costruzione di cappelle, di tempietti o di manufatti di mole eccessiva.

Art. 30 Tombe, monumenti, ricordi funerari

a) Tombe per sepolture comuni e a tempo determinato

È d'obbligo la posa di cordonate in pietra per la delimitazione dell'area concessa.

È permessa la posa di ricordi funerari di un'altezza massima di ml 1.20 misurati sopra la bordura di delimitazione del campo.

Se la famiglia non provvederà, entro un anno dalla inumazione, a collocare un ricordo funebre, il Comune ha la facoltà di provvedere in merito con un ricordo uniforme portante nome e cognome del defunto, addebitando le spese al concessionario.

b) Tombe di famiglia

Per le tombe di cui all'art. 2 cpv. 1, la parte interratta deve essere costruita completamente in muratura a spese del concessionario e secondo i tipi normali e le prescrizioni di esecuzione fissati dal Municipio.

L'area assegnata dovrà essere delimitata.

Sono ammessi al massimo tre loculi sotterranei sovrapposti.

L'altezza massima del monumento, calcolata dal livello della bordura a delimitazione del campo, è fissata a seconda dell'ubicazione delle tombe.

c) Colombario

I loculi, dopo l'introduzione dell'urna, o reliquie di una salma, saranno murati a cura del Municipio ed a spese del concessionario, con sovrapposizione della lastra di marmo di tipo uniforme, fornita dal Comune e compresa nel prezzo del loculo.

L'incisione sulla lastra di marmo, a caratteri uniformi, del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, è a carico del concessionario.

È pure ammessa la posa di fotografia sulla lastra di chiusura dei loculi in conformità alle prescrizioni in vigore.



CAPITOLO 7

NORME DI EDILIZIA

Art. 30 Tombe, monumenti, ricordi funerari

È vietata la costruzione di cappelle, di tempietti o di manufatti di mole eccessiva.

a) **Tombe per sepolture comuni e a tempo determinato**

È d'obbligo la posa di cordone in pietra per la delimitazione dell'area concessa.

È permessa la posa di ricordi funerari di un'altezza massima di ml 1.20 misurati sopra la bordura di delimitazione del campo.

Se la famiglia non provvederà, entro un anno dalla inumazione, a collocare un ricordo funebre, il Comune ha la facoltà di provvedere in merito con un ricordo uniforme portante nome e cognome del defunto, addebitando le spese al concessionario.

b) **Loculi cinerari**

A chiusura dei loculi cinerari verrà posata una lastra fornita dal Comune.

Su di essa sarà applicato, nel carattere e nella disposizione prescritti dal Municipio, il nome e il cognome del defunto, la data di nascita e di morte, ed eventualmente una fotografia e/o un segno religioso (figure escluse). Altre iscrizioni non sono permesse. Le iscrizioni saranno eseguite da una ditta incaricata dal Municipio e le spese relative saranno poste interamente a carico del concessionario.

c) **Tombe di famiglia per urne cinerarie**

possono essere eretti monumenti, croci o altri segni funebri, purché questi non eccedano i ml 0.80 di larghezza, ml 0.80 di altezza e ml 0.80 di lunghezza, fermo restando che deve essere rispettata una distanza di ml 0,40 tra monumento e monumento.

d) **Tombe di famiglia e Cappelle**

Qualsiasi intervento a tombe di famiglia o a cappelle esistenti devono essere approvati dal Municipio che valuterà sul singolo caso.

VIII. TARIFFE

I. **Campi per sepolture comuni**

Per le persone decesse nella giurisdizione comunale:

a) *per i domiciliati, dimoranti e per le persone attinenti* gratuito

b) *per gli altri casi* Fr. 200.--

II. **Campi per le sepolture a tempo determinato**

a) *per i domiciliati e i dimoranti* Fr. 300.--

b) *per gli attinenti non domiciliati* Fr. 400.--

c) *per i non attinenti e non domiciliati decessi nella giurisdizione comunale* Fr. 500.--

Rinnovo delle concessione per i successivi 20 anni, taxa uniforme Fr. 200.--

III. **Tombe di famiglia**

Tombe di famiglia A (9 loculi) Fr. 3'000.--

Rinnovo della concessione per i successivi 20 anni, taxa uniforme Fr. 1'000.--



| | |
|--|--------------|
| <i>Tombe di famiglia B (6 loculi)</i> | Fr. 2'000.-- |
| <i>Rinnovo della concessione per i successivi 20 anni</i> | |
| <i>Tassa uniforme</i> | Fr. 700.-- |
| <i>Tombe di famiglia C (3 loculi)</i> | Fr. 1'000.-- |
| <i>Rinnovo della concessione per i successivi 20 anni,</i> <i>tassa uniforme</i> | Fr. 350.-- |
| IV. <i>Tassa per inumazione di salme di cui all'art. 3 d) e art. 3 e)</i> | |
| V. Colombario | |
| <i>Loculi cinerari:</i> | |
| a) <i>per domiciliati, dimoranti e attinenti</i> | gratuito |
| b) <i>per gli altri casi</i> | Fr. 200.-- |
| <i>Rinnovo della concessione per ulteriori 20 anni,</i> <i>tassa uniforme</i> | Fr. 200.-- |
| VI. Tasse diverse | |
| a) <i>per esumazioni non richieste dal Municipio,</i> <i>ma autorizzate dall'autorità cantonale, le spese effettive più</i> | Fr. 100.-- |
| b) <i>per assistenza dell'agente comunale alle esumazioni</i> | Fr. 50.-- |
| VII. Camera mortuaria | |
| <i>Tassa di occupazione per ogni 24 ore o frazione ...</i> | Fr. 50.-- |

CAPITOLO 8

Tariffe e tasse diverse

Art. 31 Tariffe

Le tariffe sono fissate dal Municipio annualmente in via di ordinanza entro i seguenti limiti:

1) Inumazioni in campi comuni

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti | da fr. 0.-- a fr. 300.-- |
| b) attinenti | da fr. 300.-- a fr. 600.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 400.-- a fr. 800.-- |

La concessione è ventennale non rinnovabile

2) Campi per sepolture a tempo determinato per adulti

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti | da fr. 300.-- a fr. 600.-- |
| b) attinenti | da fr. 400.-- a fr. 800.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 500.-- a fr. 1000.-- |

La concessione è ventennale

Rinnovo per ulteriori 20 anni

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti | da fr. 300.-- a fr. 600.-- |
| b) attinenti | da fr. 400.-- a fr. 800.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 500.-- a fr. 1000.-- |

3) Loculi Cinerari

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti | da fr. 0.-- a fr. 300.-- |
| b) attinenti | da fr. 300.-- a fr. 600.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 400.-- a fr. 800.-- |

**La concessione è ventennale****Rinnovo per ulteriori 20 anni**

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti, | da fr. 300.-- a fr. 600.-- |
| b) attinenti | da fr. 400.-- a fr. 800.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 500.-- a fr. 1000.-- |

4) Tombe di famiglia per urne cinerarie

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti, | da fr. 500.-- a fr. 1000.-- |
| b) attinenti | da fr. 600.-- a fr. 1200.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 700.-- a fr. 1400.-- |

La concessione è trentennale**Rinnovo per ulteriori 20 anni**

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti, | da fr. 500.-- a fr. 1000.-- |
| b) attinenti | da fr. 600.-- a fr. 1200.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 700.-- a fr. 1400.-- |

5) Per urne posate nel campo di sepoltura o sul monumento

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti | da fr. 0.-- a fr. 200.-- |
| b) attinenti | da fr. 200.-- a fr. 500.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 300.-- a fr. 600.-- |

6) Tombe di famiglia e cappelle esistenti**Rinnovo concessione per ulteriori 20 anni**

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| a) Tombe di famiglia A (9 loculi) | da fr. 1000.-- a fr. 2000.-- |
| b) Tombe di famiglia B (6 loculi) | da fr. 700.-- a fr. 1400.-- |
| c) Tombe di famiglia C (3 loculi) | da fr. 500.-- a fr. 1000.-- |

7) Partecipazione costi sepoltura campi comuni e a tempo determinato

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti | da fr. 0.-- a fr. 500.-- |
| b) attinenti | da fr. 300.-- a fr. 500.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 500.-- a fr. 1000.-- |

8) Tasse diverse

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a) Tasse esame posa monumenti | da fr. 100.-- a fr. 200.-- |
|-------------------------------|----------------------------|

IX. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Art. 31 *Chiunque contravviene alle disposizioni del presente Regolamento o arrecherà danni o sfregi al Cimitero è punito con una multa da fr. 100.— a fr. 1'000.--, oltre all'ordine di demolire le opere costruite abusivamente impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali danni e riservata la denuncia ai Dipartimenti competenti nei casi di violazione delle vigenti disposizioni cantonali.*

Contro la decisione del Municipio è dato ricorso seguendo la procedura normale della LOC.

Art. 32 *Per tutto quanto non è previsto nel presente Regolamento fanno stato le leggi ed i Regolamenti vigenti.*



Art. 33 Il presente Regolamento entra in vigore appena ottenuta l'approvazione delle competenti Autorità comunali e cantonali.

CAPITOLO 9

Disposizioni transitorie, finali e penali

Art. 32 Disposizioni abrogative

È abrogato il regolamento del 25 febbraio 1976 e ogni norma contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

Art. 33 Diritto sussidiario

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni della vigente Legge sanitaria del 18 aprile 1989 e di tutti i Regolamenti e Leggi cantonali in materia.

Art. 34 Penalità

Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con la multa da fr. 100.- fino a fr. 5'000.-- secondo quanto previsto dagli art.li 145 e segg. LOC, riservata l'azione civile o penale.

Art. 35 Concessioni in atto

a) Le concessioni in atto mantengono la loro validità fino alla scadenza.

b) I rinnovi saranno concessi alle condizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 36 Ricorsi

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo i disposti di legge in materia.

Art. 37 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica del Dipartimento Istituzioni e per delega della Sezione Enti locali.

Per il Consiglio Comunale:

Il Presidente:

Il Segretario:

Approvazioni

Approvato dal Municipio con RM 74 del 23.01.2012

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 00.00. 2012

Pubblicato agli albi comunali per il periodo dal 00.00. 2012 al 00.00. 2012

Approvato dalla Sezione Enti locali con risoluzione no. 00000 del 00.00.2012



ALLEGATO B

Nuovo Regolamento





INDICE

Capitolo 1 – Organizzazione

Art. 1 - Amministrazione sorveglianza e manutenzione

Capitolo 2 – Suddivisione e utilizzazione dell'area del cimitero

Art. 2 - Suddivisione

Capitolo 3 – Inumazioni

Art. 3 - Aveni diritto

Art. 4 - Orario

Art. 5 - Feretro

Art. 6 - Casse

Art. 7 - Disposizioni per le inumazioni

Art. 8 - Occupazioni

Art. 9 – Urne cinerarie

Capitolo 4 – Esumazioni

Art. 10 - Esumazioni ordinarie

Art. 11 - Esumazioni straordinarie

Art. 12 - Posti liberi

Art. 13 - Collocazione resti di esumazioni

Capitolo 5 – Concessioni di tombe

Art. 14 - Assegnazione dei campi

Art. 15 - Concessioni

Art. 16 - Autorizzazioni

Art. 17 - Effetto delle concessioni

Art. 18 - Delimitazioni aree

Art. 19 - Revoca

Capitolo 6 – Ordinamento del Cimitero

Art. 20 - Orario di apertura

Art. 21 - Posa ricordi funebri

Art. 22 - Posa monumenti, limitazione orari e giorni

Art. 23 - Allontanamento materiali

Art. 24 - Proprietà, obbligo di manutenzione

Art. 25 - Responsabilità

Art. 26 - Monumenti

Art. 27 - Divieti di ingresso, commerci

Art. 28 - Proprietari confinanti

Art. 29 - Piantagioni

Capitolo 7 – Norme di edilizia

Art. 30 - Tombe, monumenti, ricordi funerari

Capitolo 8 – Tariffe e tasse diverse

Art. 31 - Tariffe

Capitolo 9 – Disposizioni transitorie, finali e penali

Art. 32 - Disposizioni abrogative

Art. 33 - Diritto sussidiario

Art. 34 - Penalità

Art. 35 - Concessioni in atto

Art. 36 - Ricorsi

Art. 37 - Entrata in vigore



REGOLAMENTO CIMITERO

CAPITOLO 1

Organizzazione

Art. 1 Amministrazione sorveglianza e manutenzione

- a) Il cimitero di Gordola, proprietà del Comune, è amministrato dal Municipio tramite i propri Servizi, riservate le competenze del medico delegato.
- b) Il Municipio sorveglia affinché siano osservate tutte le disposizioni delle Leggi e dei regolamenti in materia, nonché tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.
- c) Il Municipio può far capo a ditte esterne per l'appalto dei lavori di manutenzione, inumazione e esumazione.

CAPITOLO 2

Suddivisione e utilizzazione dell'area del cimitero

Art. 2 Suddivisione

L'area del cimitero è suddivisa secondo il piano stabilito dal Municipio come segue:

a) **Campi per sepolture comuni**

- per adulti
 - per bambini fino all'età di 10 anni
- La concessione è ventennale non rinnovabile.

b) **Campi per sepolture a tempo determinato per adulti**

La concessione è a pagamento ventennale, rinnovabile una sola volta per ulteriori vent'anni.

c) **Loculi cinerari**

È suddiviso in blocchi per urne cinerarie.

La concessione è ventennale a pagamento e rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni.

d) **Tombe di famiglia per urne cinerarie**

Tombe di famiglia per urne cinerarie.

La concessione è trentennale rinnovabile per ulteriori 20 anni.

e) **Tombe di famiglia e cappelle private**

La costruzione di nuove tombe o cappelle non è ammessa.

Nelle tombe di famiglia e cappelle esistenti possono essere rilasciate nuove concessioni per inumazioni (salme, ceneri, ossa) a tempo indeterminato, senza limitazione di numero.

Le concessioni scadono per motivi d'utilità pubblica, per accordo diretto tra Municipio e concessionari, in ogni caso con la soppressione del cimitero.

**f) Ossario comune**

E' destinato a raccogliere, gratuitamente, in uno spazio comune, tutti i resti ridotti allo stato di semplice scheletro, provenienti dalla normale rotazione delle tombe e dei loculi.

La durata delle concessioni decorre dalla data del rilascio.

Il Municipio darà avviso alla scadenza ai parenti, per eventuale rinnovo almeno 3 mesi prima della stessa.

CAPITOLO 3

Inumazioni

Art. 3 Aventi diritto

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e i resti di:

- a) persone decedute nella giurisdizione comunale, escluse quelle di persone non domiciliate, decedute in case di cura e case per anziani;
- b) persone domiciliate o aventi permesso di dimora nel Comune, decesse fuori della giurisdizione comunale, nonché di attinenti;
- c) persone non domiciliate e non attinenti nel Comune, decesse fuori della giurisdizione comunale, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba a pagamento;
- d) persone non domiciliate e non attinenti per le quali il concessionario di una tomba di famiglia in rapporto di parentela, ne faccia esplicita richiesta;
- e) persone i cui stretti familiari (genitori, coniugi, figli o fratelli) sono domiciliati a Gordola oppure se nel Cimitero ha già trovato sepoltura uno di essi;

Art. 4 Orario

Tutte le inumazioni devono avvenire di giorno, escluse le domeniche e i giorni festivi. Casi particolari e giustificati sono decisi di volta in volta dal Municipio.

Art. 5 Feretro

Un feretro può contenere una sola salma e dovrà essere sepolto in una fossa separata. È fatta eccezione per la madre e il neonato morti nell'atto del parto.

Art. 6 Casse

- a) Per le inumazioni nei campi comuni a tempo determinato e per le tombe di famiglia in terra è d'obbligo l'impiego di cofani in legno dolce di uno spessore non superiore ai cm 2.5.
- b) Sono obbligatorie le casse metalliche, accuratamente saldate, per le inumazioni nelle tombe di famiglia esistenti.

Art. 7 Disposizioni per le inumazioni

Le tombe dei campi per le sepolture comuni, a tempo determinato, e le tombe di famiglia per urne cinerarie, devono avere le seguenti dimensioni, misurate in superficie:

- a) **per adulti campi comuni:**
 - ml 1.75 lunghezza
 - ml 0.75 larghezza
 - ml 1.80 profondità

**b) per adulti campi a tempo determinato:**

fosse singole:

ml 2.10 lunghezza

ml 1.00 larghezza

ml 1.80 profondità

fosse doppie parallele:

ml 2.10 lunghezza

ml 2.00 larghezza

ml 1.80 profondità

c) per bambini fino all'età di 10 anni:

ml 1.10 lunghezza

ml 0.50 larghezza

ml 1.50 profondità

d) tombe di famiglia per urne cinerarie:

ml 0.80 lunghezza

ml 0.80 larghezza

ml 0.40 profondità

Distanze da fossa a fossa ml 0.40 da ogni lato.

Art. 8 Occupazioni

- a) L'occupazione dei posti è fissata secondo il piano previsto dal Municipio, iniziando da una estremità di ciascun campo e successivamente fila per fila.
- b) I loculi cinerari sono assegnati di regola da sinistra verso destra, partendo dall'alto di ogni fila verso il basso.

Art. 9 Urne cinerarie

- a) Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere interrate nelle fosse dei campi contemplati dall' art. 2) cpv. ^{a)} e ^{b)}, oppure fissate sopra un monumento, fino alla scadenza del periodo riferentesi alla prima sepoltura.
- b) In una fossa possono essere collocate più urne cinerarie.
- c) Sopra un monumento possono trovare una collocazione al massimo due urne cinerarie.
- d) L'interramento di urne cinerarie o la posa di urne sul monumento è a completo carico dei richiedenti.

CAPITOLO 4

Esumazioni

Art. 10 Esumazioni ordinarie

- a) Le esumazioni ordinarie sono ordinate dal Municipio dopo la scadenza delle concessioni, ed in caso di necessità anche prima, secondo eventuali disposizioni di legge, le spese sono a carico di quest'ultimo.
- b) Almeno 3 mesi prima della scadenza della concessione, il Municipio avvisa sul foglio ufficiale e all'albo comunale la riesumazione delle salme, ev. delle ceneri e dei resti indicando nome e cognome, anno di nascita e di morte dei defunti. I parenti, per quanto possibile, saranno avvertiti singolarmente per lettera, con avviso ad un solo membro della famiglia, per sé e parenti interessati.

**Art. 11 Esumazioni straordinarie**

- a) Le esumazioni straordinarie, eseguite per necessità di sistemazione o modifica del Cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata dei familiari, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Dipartimento delle Opere Sociali, Ufficio di Sanità, al quale dovrà essere inoltrata richiesta, prima di procedere all'esumazione.
- b) Le esumazioni eseguite prima della scadenza dovranno essere fatte alla presenza del Medico delegato e di un delegato del Municipio. Tutte le spese relative alla esumazione straordinaria, compresa la tassa per l'assistenza del delegato Municipale, escluse quelle derivanti dalla necessità di sistemazione o modificazione del cimitero, sono a completo carico dei richiedenti.

Art. 12 Posti liberi

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero rimane a disposizione del Municipio senza rimborso della tassa pagata o di altro indennizzo.

Art. 13 Collocazione resti di esumazioni

- a) Le ossa rinvenute in occasione di esumazioni periodiche o straordinarie sono raccolte nell'ossario.
- b) A richiesta possono essere collocate in loculi o tombe, se già occupate da parenti, e a spese dei richiedenti.

CAPITOLO 5

CONCESSIONI DI TOMBE

Art. 14 Assegnazione dei campi

- a) L'assegnazione delle tombe, di tombe di famiglia per urne cinerarie, e dei loculi viene fatta conformemente al piano generale del Cimitero.
- b) La concessione dei loculi cinerari è data unicamente al momento del decesso.

Art. 15 Concessioni

Per ottenere la concessione di tombe per inumazioni in terra a tempo determinato, o tombe di famiglia per urne cinerarie, si dovrà inoltrare al Municipio una istanza scritta firmata dal richiedente, nella quale sia indicato il genere della tomba richiesta.

Art. 16 Autorizzazioni

Le concessioni di tombe, la posa di monumenti, lapidi e ricordi funebri di qualsiasi natura sono subordinate all'autorizzazione del Municipio.

Art. 17 Effetto delle concessioni

La concessione di loculi e aree non costituisce un diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.
Possono essere trasferite a terzi solo con l'autorizzazione del Municipio.

Art. 18 Delimitazioni aree

Per le tombe per sepolture comuni e a tempo determinato è d'obbligo la posa di cordone in pietra per la delimitazione dell'area concessa, entro 6 mesi dalla sepoltura.



Art. 19 Revoca

- a) Tutti i diritti dei concessionari cessano qualora l'area del cimitero dovesse essere ripristinata ad area pubblica o privata, trascorsi 30 anni dall'ultima inumazione.
- b) E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi area o loculo concessi quando ciò si renda necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico preminente.
- c) Nel caso di cui al cpv. ^{a)}, il Municipio assegna agli eredi un'altra area o loculo, se possibile equivalente a quella primitiva, ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei resti, la ricostruzione della tomba o del monumento.

CAPITOLO 6

ORDINAMENTO DEL CIMITERO

Art. 20 Orario di apertura

I giorni e l'orario di apertura del Cimitero sono fissati dal Municipio.

Art. 21 Posa ricordi funebri

La posa di monumenti, lapidi, e ricordi funebri di qualsiasi natura sono subordinate all'autorizzazione scritta del Municipio, previa presentazione di una domanda corredata dal progetto dettagliato, in due esemplari in scala 1:10 con la relazione circa le decorazioni, iscrizioni o epitaffi e con l'indicazione del materiale che si intende impiegare.

Analoga procedura è prevista per ogni successiva modificazione della struttura del monumento.

Art. 22 Posa monumenti, limitazione orari e giorni

- a) I monumenti, le lapidi e le tombe di famiglia non potranno essere lavorati all'interno del Cimitero, ma dovranno essere trasportati già pronti per essere messi in opera. Fanno eccezione le piccole opere di restauro che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.
- b) Questi lavori potranno essere effettuati soltanto durante le ore diurne. Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi e nel periodo che intercorre tra il 27 ottobre e il 5 novembre inclusi.
- c) I lavori dovranno essere eseguiti da ditte o persone qualificate.

Art. 23 Allontanamento materiali

- a) Tutti i rifiuti provenienti dalla sostituzione dei fiori, dalla pulizia delle tombe e dei viali e dalla manutenzione delle tombe stesse da parte dei privati, devono essere raccolti negli appositi contenitori secondo le separazioni imposte tra i rifiuti vegetali e solidi.
- b) Tutto il materiale residuo proveniente da esumazioni straordinarie richieste da privati o posa di monumenti dovranno essere allontanati immediatamente dal Cimitero.

Art. 24 Proprietà, obbligo di manutenzione

I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro ricordo funebre posati nel Cimitero, sono per tutta la durata della concessione, di proprietà dei singoli concessionari, ai quali spetta l'obbligo della manutenzione. Se tale manutenzione non fosse sufficientemente eseguita e i ricordi funebri fossero di pericolo alla sicurezza delle persone o contrari ai diritti di altri concessionari e al decoro del cimitero, il Municipio vi provvederà a spese dei singoli interessati, previo diffida di un mese. Per ripetute inosservanze il Municipio si riserva il diritto di decretare l'annullamento della concessione e i ricordi funebri saranno levati a spese del concessionario e diventeranno di proprietà del Comune.



Art. 25 Responsabilità

Il Municipio non assume nessuna responsabilità di sorta per danni e furti causati da eventi naturali o da terzi, a monumenti o a ricordi funebri.

Art. 26 Monumenti

Se entro il termine stabilito i monumenti funebri non venissero rivendicati o asportati, al momento dello spurgo il Municipio procederà al loro allontanamento disponendo come meglio riterrà opportuno e addebitando le spese agli eredi.

Art. 27 Divieti di ingresso, commerci

- a) L'accesso al cimitero è vietato agli animali, come pure a qualsiasi mezzo a motore senza relativa autorizzazione, come qualsiasi atto e contegno indecoroso.
- b) È pure vietato depositare e vendere oggetti funebri, piantine e fiori, esporre insegne e avvisi pubblicitari senza autorizzazione del Municipio.

Art. 28 Proprietari confinanti

I proprietari di terreni adiacenti al Cimitero non potranno depositare materiali di qualsiasi genere contro il muro di cinta o coltivare piante i cui rami o radici possono invadere ed occupare l'area del Cimitero o danneggiare le mura di cinta.

Art. 29 Piantagioni

- a) Sulle tombe sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto e sempreverdi regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza di ml 0.90.
In caso contrario, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotterà i provvedimenti opportuni.
- b) I fiori dovranno essere collocati in recipienti adatti. Sono proibite le latte ed altri recipienti deteriorabili o inadatti.

CAPITOLO 7

NORME DI EDILIZIA

Art. 30 Tombe, monumenti, ricordi funerari

È vietata la costruzione di cappelle, di tempietti o di manufatti di mole eccessiva.

a) Tombe per sepolture comuni e a tempo determinato

È d'obbligo la posa di cordonate in pietra per la delimitazione dell'area concessa.

È permessa la posa di ricordi funerari di un'altezza massima di ml 1.20 misurati sopra la bordura di delimitazione del campo.

Se la famiglia non provvederà, entro un anno dalla inumazione, a collocare un ricordo funebre, il Comune ha la facoltà di provvedere in merito con un ricordo uniforme portante nome e cognome del defunto, addebitando le spese al concessionario.

b) Loculi cinerari

A chiusura dei loculi cinerari verrà posata una lastra fornita dal Comune.

Su di essa sarà applicato, nel carattere e nella disposizione prescritti dal Municipio, il nome e il cognome del defunto, la data di nascita e di morte, ed eventualmente una fotografia e/o un segno religioso (figure escluse). Altre iscrizioni non sono permesse.



Le iscrizioni saranno eseguite da una ditta incaricata dal Municipio e le spese relative saranno poste interamente a carico del concessionario.

c) **Tombe di famiglia per urne cinerarie**

possono essere eretti monumenti, croci o altri segni funebri, purché questi non eccedano i ml 0.80 di larghezza, ml 0.80 di altezza e ml 0.80 di lunghezza, fermo restando che deve essere rispettata una distanza di ml 0,40 tra monumento e monumento.

d) **Tombe di famiglia e Cappelle**

Qualsiasi intervento a tombe di famiglia o a cappelle esistenti devono essere approvati dal Municipio che valuterà sul singolo caso.

CAPITOLO 8

Tariffe e tasse diverse

Art. 31 Tariffe

Le tariffe sono fissate dal Municipio annualmente in via di ordinanza entro i seguenti limiti:

1) **Inumazioni in campi comuni**

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti | da fr. 0.-- a fr. 300.-- |
| b) attinenti | da fr. 300.-- a fr. 600.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 400.-- a fr. 800.-- |

La concessione è ventennale non rinnovabile

2) **Campi per sepolture a tempo determinato per adulti**

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti | da fr. 300.-- a fr. 600.-- |
| b) attinenti | da fr. 400.-- a fr. 800.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 500.-- a fr. 1000.-- |

La concessione è ventennale

Rinnovo per ulteriori 20 anni

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti | da fr. 300.-- a fr. 600.-- |
| b) attinenti | da fr. 400.-- a fr. 800.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 500.-- a fr. 1000.-- |

3) **Loculi Cinerari**

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti | da fr. 0.-- a fr. 300.-- |
| b) attinenti | da fr. 300.-- a fr. 600.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 400.-- a fr. 800.-- |

La concessione è ventennale

Rinnovo per ulteriori 20 anni

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti | da fr. 300.-- a fr. 600.-- |
| b) attinenti | da fr. 400.-- a fr. 800.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 500.-- a fr. 1000.-- |

4) **Tombe di famiglia per urne cinerarie**

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti | da fr. 500.-- a fr. 1000.-- |
| b) attinenti | da fr. 600.-- a fr. 1200.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 700.-- a fr. 1400.-- |

**La concessione è trentennale****Rinnovo per ulteriori 20 anni**

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti, | da fr. 500.-- a fr. 1000.-- |
| b) attinenti | da fr. 600.-- a fr. 1200.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 700.-- a fr. 1400.-- |

5) Per urne posate nel campo di sepoltura o sul monumento

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti | da fr. 0.-- a fr. 200.-- |
| b) attinenti | da fr. 200.-- a fr. 500.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 300.-- a fr. 600.-- |

6) Tombe di famiglia e cappelle esistenti**Rinnovo concessione per ulteriori 20 anni**

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| a) Tombe di famiglia A (9 loculi) | da fr. 1000.-- a fr. 2000.-- |
| b) Tombe di famiglia B (6 loculi) | da fr. 700.-- a fr. 1400.-- |
| c) Tombe di famiglia C (3 loculi) | da fr. 500.-- a fr. 1000.-- |

7) Partecipazione costi sepoltura campi comuni e a tempo determinato

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti | da fr. 0.-- a fr. 500.-- |
| b) attinenti | da fr. 300.-- a fr. 500.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 500.-- a fr. 1000.-- |

8) Tasse diverse

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a) Tasse esame posa monumenti | da fr. 100.-- a fr. 200.-- |
|-------------------------------|----------------------------|

CAPITOLO 9**Disposizioni transitorie, finali e penali****Art. 32 Disposizioni abrogative**

È abrogato il regolamento del 25 febbraio 1976 e ogni norma contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

Art. 33 Diritto sussidiario

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni della vigente Legge sanitaria del 18 aprile 1989 e di tutti i Regolamenti e Leggi cantonali in materia.

Art. 34 Penalità

Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con la multe da fr. 100.- fino a fr. 5'000.-- secondo quanto previsto dagli art.li 145 e segg. LOC, riservata l'azione civile o penale.

Art. 35 Concessioni in atto

- Le concessioni in atto mantengono la loro validità fino alla scadenza.
- I rinnovi saranno concessi alle condizioni previste dal presente Regolamento.

**Art. 36 Ricorsi**

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo i disposti di legge in materia.

Art. 37 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica del Dipartimento Istituzioni e per delega della Sezione Enti locali.

Per il Consiglio Comunale:

Il Presidente:

Il Segretario:

Approvazioni

Approvato dal Municipio con RM 74 del 23.01.2012

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 00.00. 2012

Pubblicato agli albi comunali per il periodo dal 00.00. 2012 al 00.00. 2012

Approvato dalla Sezione Enti locali con risoluzione no. 00000 del 00.00.2012